

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

LUGLIO/SETTEMBRE

**2022**

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

## SOMMARIO

MASSIMO MAZZOLA, La clausola di vincolo nei contratti di assicurazione: profili qualificatori.....	455
--	-----

## La clausola di vincolo nei contratti di assicurazione: profili qualificatori

**SOMMARIO\***: 1. Introduzione. La fattispecie e l'operazione negoziale – 2. L'estraneità della figura all'assicurazione per conto altrui – 3. (*Segue*). L'inquadramento quale contratto a favore di terzi. Critica – 4. (*Segue*) L'accostamento al pegno di crediti. Critica – 5. (*Segue*) La tesi della cessione del credito. Critica – 6. Ipotesi per una differente ricostruzione e sue ricadute applicative – 7. Sintesi dei risultati e conclusioni.

### 1. *Introduzione. La fattispecie e l'operazione negoziale*

L'introduzione, in seno al contratto di assicurazione, di un peculiare dispositivo, designato come «clausola di vincolo», è dinamica operativa che occorre sovente nella prassi. La locuzione nasconde per il vero una pluralità di varianti, concretamente riscontrabili, il cui singolare assetto morfologico congiura a una specifica definizione effettuale del negozio.

Su un piano di prima organizzazione del dato materiale, è possibile individuare, secondo una tradizionale scansione sistematica, una duplice configurazione dell'istituto: l'una, che impone all'assicuratore il divieto di corrispondere l'indennità al beneficiario, senza il consenso di un terzo (c.d. «*vincolo semplice*»), l'altra, che fissa invece l'obbligo dell'assicuratore di effettuare il predetto pagamento direttamente nei confronti di un terzo (c.d. «*vincolo complesso*»)<sup>1</sup>. Il terzo, cioè il vincolatario, è di regola un creditore dell'assicurato. Trattasi di figura non ignota alla regolazione di settore, considerato che – come noto – a partire dell'introduzione dell'art. 48, co. 1-*bis*, Reg. ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, si prevede che «è fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario

---

\* Il contenuto del presente scritto rappresenta il personale pensiero dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Istituto di appartenenza (IVASS).

<sup>1</sup> E. DUSI, *Il vincolo convenzionale nel contratto di assicurazione*, in *Ass.*, 1954, 343 ss. Al riguardo, evidenzia M. ROSSETTI, *Appendice di vincolo e interesse assicurato*, in *Ass.*, 2010, 84 ss., che il patto prende il nome di «clausola di vincolo», se inserito nel testo contrattuale, o di «appendice di vincolo», se invece oggetto di un documento sottoscritto *a latere* e allegato al contratto (90 s.).

*o vincolatorio delle prestazioni assicurative, e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva»<sup>2</sup>. Tale disposizione mira a scongiurare una prassi che – nella prospettiva assunta dalla Vigilanza – sarebbe foriera di un conflitto di interessi lesivo dell’obbligo di presidiare un’effettiva protezione del cliente<sup>3</sup>, e che risulta più severamente avvertita nei contesti distributivi delle polizze connesse a mutui e finanziamenti<sup>4</sup>, quale*

---

<sup>2</sup> La disposizione, inserita con il Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011, in seguito all’annullamento dell’art. 52, Reg. ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, per vizi afferenti alla relativa procedura di adozione, ché sottratta al passaggio della pubblica consultazione (v. T.A.R. Lazio, 27 ottobre 2010, nn. 33031, 33033, 33044 e 33133, in *De-Jure*), è stata successivamente riprodotta all’art. 1, n. 1, lett. i), Reg. ISVAP n. 40 del 3 maggio 2012, n. 40 e, da ultimo, all’art. 55, co. 2, Reg. IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

<sup>3</sup> Come rilevato da I. RIVA, *Polizze connesse a mutui tra regolazione ISVAP e legislazione “Monti”*, in *Ass.*, 2010, 278, «Il cumulo di posizioni, intermediario e beneficiario della polizza, pone un pericolo di conflitto di interessi in capo all’istituto di credito il quale, come intermediario, è tenuto a perseguire il *best interest* del cliente, mentre quale beneficiario risulta inevitabilmente proiettato verso contratti che garantiscano la massima copertura, a prescindere dai costi». Sul punto, cfr. i rilievi critici di C. RUSSO, *L’art. 52 del Regolamento ISVAP N. 35/2010 tra le decisioni del TAR e le finalità perseguite dall’ISVAP. Problemi interpretativi e operativi*, in *Ass.*, 2010, 623 ss., il quale, all’indomani della pubblica consultazione disposta dall’ISVAP, nel dicembre 2011, in relazione alla reintroduzione del divieto, giusto il richiamato annullamento del previgente art. 52, Reg. 35/2010, rilevava che il precetto regolamentare, siccome formulato «(...) si pone in latente contrasto con l’intero impianto dell’art. 48 Reg. n. 5, la cui scelta di fondo è di lasciare all’intermediario il compito di individuare e gestire al meglio l’eventuale conflitto d’interessi» (628); v. anche A. CAPPUSI, *Il provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011. Nota critica all’art. 48, comma 1-bis del Regolamento ISVAP n. 5/2006 dopo la sentenza del T.A.R. Lazio 7229/2012*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, 234 ss. Apprezzabile pare, quindi, la formulazione dell’art. 135-*vicies quinquies*, co. 3, Reg. Intermediari CONSOB (adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018), che rimette ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa il compito di stabilire «(...) per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatorio delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente».

<sup>4</sup> Il fenomeno della «connessione» della garanzia assicurativa al contratto di credito, che si risolve tecnicamente nel collegamento negoziale (v. *infra* nel testo), cui peraltro fa riferimento la normativa vigente (v. art. 39, Reg. IVASS 2 agosto 2018, n. 41, dettato in tema di restituzione del premio versato a fronte di estinzione anticipata del finanziamento), non è coincidente con la prassi del c.d. «abbinamento», instaurandosi tra i due un rapporto di specie a genere: quest’ultima locuzione guarda all’atto del collocamento del prodotto assicurativo, che viene distribuito contestualmente all’accesso al prestito – in contrapposizione, pertanto, alla vendita c.d. *stand alone* – quantunque non necessariamente a protezione di eventi che potrebbero compromettere la capacità di garantire il pagamento del debito da parte

segmento di mercato in cui la circostanza si è presentata con frequenza e ove si sono registrati costi provvigionali ingiustificatamente sproporzionati. E che, peraltro, è scenario privilegiato entro cui valutare il significato, a un tempo teorico e pratico, della clausola. Si consideri che l'introduzione del meccanismo assicurativo nell'ambito dell'erogazione di prestiti consente non solo di proteggere il cliente da eventi che potrebbero limitare la capacità di questi di rimborsare il finanziamento, quanto altresì l'interesse del finanziatore stesso alla conservazione dell'originale situazione patrimoniale del proprio debitore<sup>5</sup>. Nel solco dell'operazione negoziale concepita dalle parti, il vincolo segnala e rafforza il collegamento tra i due contratti<sup>6</sup>.

---

dell'assicurato. È il caso delle polizze cc.dd. «decorrelate», sulle quali si è di recente diffusa, in punto di presidi distributivi, la Lettera al mercato congiunta IVASS-Banca d'Italia del 17 marzo 2020 e il T.A.R. Lazio, con la decisione n. 9516 del 6 settembre 2021, in *DeJure*.

<sup>5</sup> Merita sin d'ora puntualizzare che il modello di copertura considerato – convenzionalmente definito con la formula “*Payment Protection Insurance*” (*PPI*) – non deve essere confuso con le formule assicurative mediante cui il finanziatore si assicura contro il proprio rischio di credito, a loro volta denominate “*Credit Protection Insurance*” (*CPI*): in quest'ultimo caso, il soggetto assicurato e beneficiario della prestazione è lo stesso intermediario, che stipula nel proprio interesse la polizza contro l'eventuale insolvenza del debitore. Nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio, il modello *CPI* – in cui il finanziatore, appunto, intende tutelarsi onde neutralizzare il «rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto finanziato» (art. 14, Reg. ISVAP n. 29/2009) – viene ricondotto, coerentemente, nel ramo 14 (Credito), nell'ambito dei rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze» (art. 2, co. 3, cod. ass.): per una declinazione applicativa della distinzione, v. Cass., 28 marzo 2022, n. 9866, in *DeJure*, nonché, circa i profili inerenti al rimborso del premio per estinzione anticipata del finanziamento, A. TINA, *Contratti di finanziamento personale e polizze assicurative: l'estinzione anticipata del finanziamento (art. 125-sexies t.u.b.) mediante attivazione della copertura assicurativa*, in *Giur. comm.*, 2018, 789 ss. Cfr. anche A. CANDIAN, *Assicurazione e garanzie del credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, I, 632 ss.

<sup>6</sup> La dottrina prevalente ritiene trattarsi di collegamento unilaterale, considerato che mentre la polizza è diretta a garantire (indirettamente) il rischio di credito, il contratto di finanziamento non risulta astretto, dal punto di vista funzionale, a quello assicurativo: ne deriva che, mentre le vicende del contratto di mutuo possono riverberarsi sul contratto di assicurazione, non è ipotizzabile il contrario: in questo senso, tra gli altri, v. L. FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, in AA.VV. (a cura di), *La Banca-Assicurazione*, Napoli, 2017, 267; S. LANDINI, *Contratti di assicurazione collegati a contratti bancari e tutela dell'assicurato*, in *Ass.*, 2016, 9 ss.; P. CORRIAS, *Le polizze collegate ai mutui: spunti di riflessione*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, 141 s. D'altronde, come puntualmente rileva G. PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in AA.VV. (a cura di), *La Banca-Assicurazione, op. cit.*, 365: «La mancanza del

Tuttavia, rimangono ancora disputati natura ed effetti del vincolo, in particolare quello c.d. complesso, tramite cui – come detto – viene imposto alla Compagnia il pagamento della somma in favore del vincolatario.

È dubbio, infatti, se la previsione, così formulata, influisca in qualche misura sull'identificazione del rischio dedotto in copertura e, per l'effetto, del soggetto da intendersi quale assicurato. La questione, sottile e di rilievo in termini sistematici, interessa nondimeno il versante pubblicistico, considerato che l'individuazione della funzione della copertura, e – per l'effetto – la qualificazione del contratto, impatta sulla relativa riferibilità al ramo per cui l'impresa è autorizzata a operare.

D'altro canto, non pare chiaro se la posizione del vincolatario si risolva o meno in quella del beneficiario, ovvero in altra figura da cui possa evincersi la legittimazione del relativo titolare non solo a ricevere, ma anche a esigere la prestazione nei confronti dell'assicuratore<sup>7</sup>.

Tali questioni si infrangono inevitabilmente sul problema della qualificazione giuridica della clausola: ché, una volta risolto, permetterà di delinearne la disciplina applicabile e, con essa, le attribuzioni di cui il vincolatario può ritenersi investito nei confronti dell'impresa.

## 2. *L'estraneità della figura all'assicurazione per conto altrui*

Per comune opinione, si esclude che la clausola integri un'ipotesi di assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.).

Come noto, tale modello identifica l'ipotesi in cui sussista una dissociazione soggettiva tra il contraente e l'assicurato, cioè il soggetto

---

vincolo in favore del finanziatore rende il collegamento meno apparente e meno diretto, senza però farlo venire meno, in quanto continua comunque ad esistere l'interesse comune delle parti a porre in essere l'operazione nel suo complesso»; così, anche M. SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, 315. Giova rilevare che, dal collegamento tra i due contratti, giurisprudenza costante ritrae il principio-corollario per cui il pagamento dell'indennizzo al finanziatore da parte dell'assicuratore produce l'effetto di ridurre la somma dovuta dal debitore, che rimane obbligato per l'eccedenza: v. Cass., 10 luglio 2019, n. 18551; Cass., 31 marzo 2015, n. 6452; Cass., 26 ottobre 2004, n. 20743, reperibili in *DeJure*.

<sup>7</sup> Cfr. M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, I, Padova, 2011, 693: «“Beneficiario” del contratto di assicurazione è il soggetto *avente diritto alla prestazione dovuta dall'assicuratore*» (corsivo mio).

esposto al rischio dedotto in copertura<sup>8</sup>. Tale figura presuppone, a differenza dell'assicurazione a favore del terzo, che l'assicurato coincida con il beneficiario dell'eventuale indennità (: ex art. 1891, co. 2, c.c., è previsto che «i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato»). Il relativo campo di applicazione non pare soltanto quello dell'assicurazione contro i danni, nell'ambito della quale – in forza del principio indennitario – non è ammessa una dissociazione tra l'assicurato e il beneficiario, ma anche il comparto vita, con riguardo alle fattispecie di assicurazione sulla vita altrui (art. 1919 c.c.), ove si determini una coincidenza (sostanziale) tra i due soggetti. Il che può darsi nel caso sopravvivenza, ma anche in quello morte, qualora la situazione beneficiaria investa gli eredi, dacché subentrano nella situazione giuridico-patrimoniale del *de cuius*, ovvero quando quest'ultimo risulti essere stato investito del diritto di procedere alla designazione stessa: invero, «(...) la titolarità dell'assicurazione (...) non viene certo a mancare, ma al contrario risulta confermata se, come fatale conseguenza della morte, il beneficio sarà acquistato da chi all'assicurato succede *mortis causa* o fu da lui designato»<sup>9</sup>.

Secondo l'opinione dominante in dottrina – abbandonata dalla più recente giurisprudenza, che ne promuove invece l'inquadramento come vicenda negoziale *sui generis* di contratto a favore di terzi<sup>10</sup> – l'istituto costituirebbe un esempio di interposizione gestoria non rappresentativa<sup>11</sup>, assimilabile, quantunque non sovrapponibile, al mandato senza rappresentanza<sup>12</sup>. Infatti,

---

<sup>8</sup> Per un'ampia disamina dell'istituto, cfr. A. VENDITTI, *L'assicurazione di interessi altrui*, Napoli, 1961; D. PURCARO, *L'assicurazione per conto altrui*, Milano, 1996; D. PIRILLI, *Il contratto di assicurazione per conto*, Napoli, 2013.

<sup>9</sup> Cass., 13 maggio 1977, n. 1883, in *Foro it.*, 1978, 1003. Sul tema, sia consentito un rinvio a M. MAZZOLA, *Polizze vita e assicurazione per conto altrui*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 2135 ss. In senso parzialmente adesivo, v. P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2021, 137.

<sup>10</sup> Cfr., tra le altre, Cass., 5 giugno 2007, n. 13058, in *Danno resp.*, 2008, 479 ss., con nota di V.V. CUOCCI; Cass., 4 maggio 2005, n. 9824 e, da ultimo, Cass., 17 gennaio 2022, n. 1166, entrambe in *De-Jure*.

<sup>11</sup> Cfr. A. LA TORRE, *Un chiarimento sull'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2002, 895 ss.; G. FERRI, *L'assicurazione per conto nella teoria dei contratti*, in *Ass.*, 1942, 375 ss.; U. MAJELLO, *Sull'assicurazione per conto altrui*, in *Foro pad.*, 1964, 1289 ss.; G. FANELLI, *Le assicurazioni*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1973, 436 ss.; D. PIRILLI, *op. cit.*, 27 ss.; M. ROSSETTI, *ult. cit.*, 703 ss.

<sup>12</sup> P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, in *Giur. comm.*, 2004, 1198, evidenzia che, nello schema dell'assicurazione per conto altrui, difetterebbe in particolare l'esistenza della previsione pattizia di un obbligo in capo al mandatario di compiere uno o più atti giuridici nell'interesse del mandante. In merito, si è

a differenza del contratto a favore di terzi, mediante cui lo stipulante, operando sulla base di un proprio interesse, intende attribuire ad un'altra persona, che non diviene parte né sostanziale né formale del contratto, il proprio diritto a pretendere la prestazione dovuta dal promittente, nell'assicurazione per conto altrui, quale appunto ipotesi di gestione di interessi altrui, viene ad essere dedotto in garanzia un rischio di cui è gravato un altro soggetto, che, dunque, ancorché formalmente estraneo al contratto, non è certamente terzo nella struttura del rapporto assicurativo<sup>13</sup>. Non a caso, la norma di cui all'art. 1891 c.c. non impone alcuna indagine circa la ricorrenza di un interesse dello stipulante al contratto (art. 1411, comma 1, c.c.), e non ammette la possibilità di revoca del beneficio attribuito al terzo (art. 1411, comma 2, c.c.)<sup>14</sup>. Nel contempo, logicamente, l'assicurato è gravato da una cospicua serie di oneri e obblighi, rispetto ai quali è immune, invece, il mero beneficiario di una stipulazione conclusa a suo favore: tra quelli che, «per loro natura», debbono essere adempiuti dall'assicurato, ex art. 1891, co. 1, c.c., rientrano, in particolare, quello di rendere edotto l'assicuratore delle eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente in fase precontrattuale (art. 1894 c.c.), di informarlo circa l'eventuale aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.), di rendere l'avviso in caso di sinistro e provvedere, per quanto possibile, al salvataggio (artt. 1913

---

opportunamente sottolineato che, in effetti, i rapporti interni tra stipulante e assicurato, che giustificano l'operazione, possono essere i più vari, in dipendenza della volontà delle parti, cui «si dovrà far capo per stabilire se lo stipulante sia obbligato a concludere l'assicurazione e con quali modalità, se sia tenuto a comunicare subito l'assicurazione» e quant'altro: v. A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, II, Milano, 1954, 92 s. Sotto altro profilo, viene rilevato che, in deroga al principio ordinario di cui all'art. 1705 c.c., l'assicurato acquista i diritti verso l'assicuratore con immediatezza dalla stipulazione, escludendone il contraente. Ciò, tuttavia, si spiega considerando che l'integrale applicazione del regime della gestione in nome proprio degli interessi altrui, come delineata dall'art. 1705 c.c., deve coniugarsi, in particolare nell'assicurazione contro i danni, con il principio del necessario collegamento del diritto all'indennità col soggetto dell'interesse al risarcimento, di talché «la logica dell'assicurazione prevale e non può non prevalere, in questo caso, per le ragioni di ordine pubblico alla quale si ispira l'art. 1904, sulla logica della gestione non rappresentativa», come sottolineato da G. FANELLI, *op. cit.*, 437 s.; sul tema, v. anche G. SCALFI, *Il contratto di assicurazione. L'assicurazione contro i danni*, Torino, 1991, 89 ss.

<sup>13</sup> Cfr. G. FANELLI, *op. cit.*, 417; A. LA TORRE, *op. cit.*, 901; D. PIRILLI, *op. cit.*, 82.

<sup>14</sup> Ne discende che, nel caso di rinuncia dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo, questo non può essere preteso dal contraente: cfr. M. ROSSETTI, *ult. cit.*, 705.

e 1914 c.c.), ovvero ancora quello di segnalare l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio (art. 1910 c.c.)<sup>15</sup>.

Orbene, campo elettivo di applicazione dell'istituto è, nell'attuale contesto socioeconomico, quello delle già richiamate garanzie assicurative connesse a mutui e finanziamenti. La soluzione operativa attraverso cui viene sovente collocata tale tipologia di copertura è la polizza collettiva, contratta dallo stesso finanziatore, per conto dei propri clienti, che vi aderiscono individualmente in qualità di assicurati<sup>16</sup>. Consolidata è l'idea che, in tale ambito, l'assicurazione garantisca l'interesse del creditore soltanto in via indiretta: infatti, la polizza non copre il rischio dell'insolvenza del debitore, ma il diverso rischio del verificarsi di eventi (tra gli altri: morte, disoccupazione involontaria, malattia o infortunio), che potrebbero pregiudicare la sua capacità di onorare le scadenze del pagamento e, per l'effetto, determinare l'inadempimento degli obblighi assunti<sup>17</sup>.

A tale riguardo, è opinione comune che l'inserimento della clausola di vincolo non valga a stravolgere, nella logica della fattispecie, la proiezione funzionale della garanzia: il fatto che la somma venga vincolata al pagamento in favore del creditore non vale logicamente a mutare l'identità del soggetto esposto al rischio assicurato, che rimane il debitore<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. D. PIRILLI, *op. cit.*, 40. Sul punto, v. anche D. PURCARO, *op. cit.*, 237 ss.

<sup>16</sup> Cfr., tra gli altri, D. CERINI, *L'assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a "garanzia" di finanziatori e finanziati: da un'idea di democratizzazione del credito ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo*, in *Dir. fisc. ass.*, 2004, 757 s.; G. TESI, *Polizze collettive stipulate da banche e contratto a favore di terzo. Oneri per i beneficiari e problemi di adeguatezza*, in AA.VV., *La Banca-Assicurazione*, *op. cit.*, 399 ss.

<sup>17</sup> In questo senso, v. A. CAMEDDA, *I contratti collegati a mutui e finanziamenti. L'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, 418 s., nt. 14; P.L. FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a garanzia dei mutui ipotecari: considerazioni sulla recente disciplina*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2014, 614 ss.; N. DE LUCA, *Interesse alla copertura assicurativa, interesse all'assicurazione e cessazione del rischio. Note a margine dell'assicurazione sull'incendio della cosa ipotecata a garanzia di un mutuo bancario estinto anticipatamente*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, 665. Questa l'impostazione cui ha aderito anche il Collegio di Coordinamento dell'ABF, nelle decisioni del 14 febbraio 2014, n. 896; 12 settembre 2017, n. 10617; 25 gennaio 2018, n. 2397.

<sup>18</sup> Cfr. V. CHIONNA, *Il contratto di assicurazione contro i danni con «clausola di vincolo» tra assicurazione per conto altrui e assicurazione a favore di terzo*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, 95 ss.; U. CARNEVALI, *Brevi note sulla c.d. clausola di vincolo nei contratti di assicurazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2001, 268; M. ROSSETTI, *Interesse assicurato*, cit., 94; P. CORRIAS, *Le polizze collegate*, *op. cit.*, 149. In giurisprudenza, v. Cass., 26 maggio 1999, n. 5100, in *Dir.*

D'altro canto, non deve fuorviare la circostanza che più soggetti possano essere potenzialmente gravati da un medesimo rischio e, pertanto, vantino un interesse concorrente alla relativa copertura assicurativa.

Si pensi alla pluralità di rischi che possono gravare intorno a un bene dedotto in locazione finanziaria: da un lato, si colloca quello che incombe sull'utilizzatore, il quale – giusta la consueta inversione pattizia del principio «*res perit domino*» – intende garantirsi contro la perdita del cespite, mentre, dall'altro, si staglia l'interesse della società concedente, altresì concreto e meritevole di essere protetto. Per sua natura la locazione finanziaria si connota per il peculiare assetto dominicale. L'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità del bene e a sopportarne i rischi connessi alla perdita patrimoniale, infatti, non esclude che il concedente mantenga la titolarità della posizione proprietaria, con la fondamentale funzione di garanzia a tutela del credito relativo ai canoni che ha diritto di percepire dal primo. Una proprietà, insomma, in funzione di garanzia, come pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza<sup>19</sup>. Invero, il finanziatore dei beni utilizzati dal *lessee* può confidare sulla consistenza di detti beni sino al termine del rapporto contrattuale e, più precisamente, sino a che il secondo non abbia optato per l'acquisto, pagandone il corrispettivo pattuito. Si desume, quindi, che il concedente è portatore di un interesse che, per quanto *sui generis*, ha per oggetto diretto la cosa, ed è quindi concorrente con quello dell'utilizzatore, gravato dal rischio di perimento della medesima. Non diversamente dall'interesse dell'usufruttuario, del titolare di un diritto d'uso o di abitazione, o ancora del creditore munito di garanzia reale sul bene<sup>20</sup>. Interesse che, nella prospettiva del concedente, viene a ritagliarsi cristallino ai sensi dell'art. 1904

---

*econ. ass.*, 1999, 648 ss.; Cass., 26 ottobre 2004, n. 20743, cit.; Cass., 13 aprile 2012, n. 5874; Cass., 27 marzo 2019, n. 8472, entrambe in *DeJure*.

<sup>19</sup> Sulla proprietà in funzione di garanzia in cui si risolve la posizione proprietaria del concedente, v. G.A. RESCIO, *La traslazione del rischio contrattuale nel leasing*, Milano, 1989, 205; C. TRANQUILLO, *La nuova disciplina del leasing nella legge n. 124 del 2017*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, 135 s. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità: cfr., in particolare, Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785, alla cui impostazione ha aderito, da ultimo, Cass., 21 agosto 2020, n. 17531, entrambe in *DeJure*.

<sup>20</sup> Per queste ipotesi, v. M. MAZZOLA, *L'interesse nel contratto di assicurazione: profili teorici e risvolti applicativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1217 ss.; v. anche S. FERRARINI, *L'interesse nell'assicurazione*, Pisa, 1935, 56 ss.; A. FIORENTINO, *L'assicurazione contro i danni*, Napoli, 1949, 35 s.; G. VOLPE PUTZOLU, *L'assicurazione. Produzione e distribuzione*, Bologna, 1992, 133 ss.

c.c., dando luogo al perfezionamento di una polizza contro il rischio di danneggiamento e/o perdita del bene<sup>21</sup>.

In merito, è dirimente rilevare che l'assicurazione contro la perdita o il danneggiamento di un bene non vale a ritenere garantiti anche gli ulteriori soggetti che eventualmente vantino un interesse concorrente sulla cosa: il premio corrisposto dal singolo assicurato è, infatti, finalizzato alla copertura, e quantificato nella misura, dello specifico rischio che su questi incombe e non anche alla tutela degli altri soggetti che, al verificarsi dell'evento, potrebbero subire un danno<sup>22</sup>. Diversamente opinando, d'altronde, non si spiegherebbe la disciplina dettata all'art. 2742 c.c. («Surrogazione dell'indennità alla cosa»), in forza della quale è previsto che alla cosa, che costituisce garanzia dei creditori ipotecari, pignorati o privilegiati dell'assicurato, eventualmente colpita da sinistro (perdita o danneggiamento del bene), si sostituisca l'indennizzo che l'assicuratore dovrebbe all'assicurato<sup>23</sup>. Ciascun soggetto può, invece, ritenersi assicurato contro il rischio comune, qualora tale eventualità venga partitamente dedotta in copertura: in tale ipotesi, l'assicuratore rimane comunque impegnato per una somma che rappresenta l'intero valore del cespite, ma non oltre<sup>24</sup>.

Preso atto dell'impermeabilità delle situazioni di rischio, gravate da interessi concorrenti, rispetto alla copertura eventualmente stipulata dal singolo titolare di un rapporto col bene, l'inserimento di una clausola di vincolo si conferma, anche in tali peculiari ipotesi, accorgimento idoneo a

---

<sup>21</sup> Sul punto, v. anche P. PERSANO ADORNO, *Interesse all'assicurazione del locatario in virtù del contratto di leasing*, in *Giur. merito*, 1990, 796 ss. Sotto questo profilo è significativo che il T.A.R. Lazio, chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità del richiamato divieto posto dal Provvedimento ISVAP n. 2946/2011 in capo agli intermediari di assumere il duplice ruolo di intermediari e beneficiari della copertura, abbia rilevato che «(...) le coperture assicurative intermedie a fronte dei contratti di *leasing* non sono a protezione del credito, ma a garanzia del bene oggetto del contratto, che è di proprietà della società di *leasing* e che questa acquista impiegando i necessari capitali a seguito delle richieste dei clienti ed a fronte della stipula dei contratti di locazione finanziaria» sicché «(...) il fatto che la società di *leasing* proprietaria del bene, oltre ad essere beneficiaria della polizza, l'abbia anche intermediata non integra l'insorgenza – per definizione aprioristica – di un conflitto di interessi, non avendo essa certamente alcun interesse a che il bene venga danneggiato o distrutto. In questo senso è come se la società di *leasing* avesse un interesse concorrente con quello dell'utilizzatore» (cfr. T.A.R. Lazio, 3 agosto 2012, n. 7229, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, 234 ss., con nota di A. CAPPUSI, *op. cit.*).

<sup>22</sup> In questo senso, v. S. FERRARINI; *cit.*, 61 s.; M. ROSSETTI, *ult. cit.*, 86.

<sup>23</sup> S. FERRARINI, *op. loc. cit.*

<sup>24</sup> G. FERRI, *L'interesse nell'assicurazione danni*, in *Ass.*, 212.

esprimere una qualche deviazione effettuale dell'assicurazione in punto di rischio garantito, che rimane a tutela della posizione propria del debitore e, solo indirettamente, a quella del vincolatario.

### 3. (Segue). *L'inquadramento quale contratto a favore di terzi. Critica*

Secondo l'opinione prevalente, la clausola di vincolo farebbe assumere al contratto di assicurazione la fisionomia del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.<sup>25</sup>. Stipulante sarebbe il soggetto esposto al rischio (: l'assicurato), promittente la Compagnia, e, titolare del diritto all'indennità, il vincolatario, la cui eventuale sottoscrizione dovrebbe intendersi come dichiarazione di voler profittare della prestazione<sup>26</sup>.

Anche tale esito ricostruttivo, tuttavia, incontra significative obiezioni.

In primo luogo, tale orientamento non si cura di approfondire l'effettivo perimetro di applicazione del contratto a favore di terzi in ambito assicurativo. Invero, si ritiene l'istituto possa trovare cittadinanza esclusivamente nell'ambito del comparto vita: qualora fosse possibile attribuire ad un terzo non interessato il diritto al pagamento dell'indennità anche nelle assicurazioni contro i danni, il contratto tradirebbe la propria funzione indennitaria, che reclama non solo la sussistenza di un interesse al risarcimento dell'assicurato, quanto che la titolarità del diritto all'indennizzo permanga in capo al soggetto gravato dal rischio dedotto in copertura<sup>27</sup>. Ciò considerato, se ne deve logicamente dedurre che la clausola di vincolo – in questi termini considerata – non potrebbe accedere ad alcuna garanzia afferente al ramo danni<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Tra gli altri, v. G. BOGLIONE, *Le clausole di vincolo apposte alle polizze marittime corpo*, in *Dir. mar.*, 1989, 226; V. CHIONNA, *op. cit.*, 100 ss.; G. LENER, "Appendice di vincolo" nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo-problema, in *Banca borsa tit. cred.*, 1995, I, 379 ss.; L. RUGGERI, *Il c.d. vincolo assicurativo ed il terzo beneficiario del vincolo*, in *Dir. fisc. ass.*, 2006, 135 ss.; G. TESI, *op. cit.*, 406 ss. In giurisprudenza, v. Cass., 5 novembre 2002, n. 15502, in *De-Jure*.

<sup>26</sup> G. LENER, *op. cit.*, 384. L'appunto rappresenta un primo indice rilevatore della debolezza della ricostruzione: la revocabilità della proposta mal si concilia con l'obiettivo di offrire una protezione stabile del credito vantato dal finanziatore.

<sup>27</sup> In questo senso, v. L. BUTTARO, voce *Assicurazione contro i danni*, in *Enc. dir.*, 1958, Milano, 496; R. DE MICHEL, *Assicurazione contro i danni a favore del terzo*, in *Giur. it.*, 1995, 61 ss.; A. LA TORRE, *op. cit.*, 904; *contra*, A. DONATI, *Teoria indennitaria nelle assicurazioni e contratto a favore di terzo*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, 9 ss.

<sup>28</sup> Tale conclusione potrebbe essere temperata e rimeditata considerando che l'attribuzione dell'indennità al terzo valga contestualmente a elidere il debito dell'assicurato, senza che pertanto possa essere disatteso il principio indennitario. In questo senso, V.

All'accoglimento della tesi osta, d'altronde, un ulteriore e ancor più significativo rilievo. Cioè: la configurazione del vincolatario alla stregua di un comune beneficiario tende a sovrapporre inevitabilmente i concetti. Invero, considerato che la normativa sopra richiamata distingue chiaramente le due figure, il tentativo di delinearne partitamente i relativi statuti teorici sembra resistere alla vecchia formula di Occam «*entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*». Ebbene, l'attribuzione del diritto alla prestazione assicurativa al beneficiario avviene a livello normativo: nell'assicurazione contro i danni, questi coincide necessariamente con l'assicurato, che è il soggetto rispetto al quale l'assicuratore si *obbliga* a rivalere di un danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 c.c.), mentre, nell'assicurazione sulla vita, qualora non coincidente con l'assicurato, il terzo acquista *un diritto proprio* nei confronti dell'assicuratore per effetto della designazione (art. 1920, co. 3, c.c.). Tuttavia, nel silenzio della legge, l'acquisto di un diritto a favore di un terzo estraneo all'atto, in tanto può verificarsi, in quanto la volontà delle parti sia diretta ad attribuirgli tale situazione attiva. Nel caso in cui le parti non abbiano convenuto di conferire al terzo il diritto di esigere una determinata prestazione da una di esse (il promittente), e pertanto questi risulti semplice destinatario della stessa, la convenzione si traduce tecnicamente in un negozio c.d. «con prestazione al terzo»<sup>29</sup>. Parrebbe consumarsi, così, una affilata cesura tra la figura del beneficiario di una stipulazione a favore del terzo, in quanto tale legittimato *a esigere* nei confronti dell'assicuratore e quella del vincolatario, investito, invece, soltanto della legittimazione *a*

---

CHIONNA, *op. cit.*, 101 s., il quale rileva che «(...) vincolando l'indennizzo assicurativo esclusivamente in favore di un suo creditore garantito, il contraente, in caso di sinistro, ottiene ugualmente il risarcimento della diminuzione di valore del bene assicurato ma non come di regola avviene – e cioè mediante il versamento di una somma di denaro – bensì mediante il pagamento di un suo debito». Tale impianto argomentativo, *mutatis mutandis*, è stato utilizzato al fine di assecondare la configurabilità del contratto di assicurazione di responsabilità civile come contratto a favore del terzo danneggiato – al quale, per l'effetto, sarebbe consentito di esercitare l'azione diretta contro la Compagnia del danneggiante – preso atto che, tramite la corresponsione dell'indennità alla vittima dell'illecito, viene pur sempre ad essere eliminato il danno al patrimonio dell'assicurato, conseguente al relativo debito risarcitorio: v. A.D. CANDIAN, *Responsabilità e assicurazione*, Milano, 1993, 207 ss.

<sup>29</sup> Sull'istituto, fra gli altri, v. lo studio monografico di G. MACCARRONE, *Il contratto con prestazione al terzo*, Napoli, 1997, 18 ss.; E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, Torino, 2003, 209 ss.; F. ANGELONI, sub art. 1411, *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2004, 14 ss.; P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, Milano, 1961, p. 19.

ricevere la prestazione<sup>30</sup>. Un tanto a significare che titolare del diritto alla prestazione (oggetto dell'obbligazione) di pagamento dell'indennità – da cui promana la «sicurezza» di poter contare, al verificarsi del rischio, sulla relativa neutralizzazione ad opera dell'assicuratore<sup>31</sup> – rimane l'assicurato, che, in qualità di titolare del diritto alla prestazione contrattuale, conviene soltanto di «vincolare» la somma, determinando il soggetto cui sarà destinata.

D'altronde, che oltre il mero conferimento della legittimazione a ricevere non ci si possa spingere, è considerazione suffragata dai rilievi svolti da attenta dottrina per l'ipotesi in cui titolare del vincolo sia un creditore ipotecario, privilegiato o pignoratizio dell'assicurato. A tal proposito si è, infatti, evidenziato che la tesi dell'attribuzione per via negoziale di un diritto di credito all'indennità condurrebbe «(...) ad una situazione abnorme: il vincolatario sarebbe titolare di un diritto di credito avente ad oggetto quella medesima somma sulla quale egli avrebbe, nello stesso tempo, un diritto di garanzia per effetto dell'art. 2742 c.c.», in ragione del quale, paradossalmente, questi dovrebbe cedere di fronte agli altri creditori concorsuali, a beneficio dei quali permane il vincolo preferenziale previsto dalla stessa disposizione<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Come chiarito da A. DI MAJO, sub *art. 1188*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, 1994, 239, «Legittimato ad esigere il pagamento sarebbe colui che ha titolo a pretendere che il debitore paghi (...). Colui che invece è semplicemente legittimato a ricevere non ha titolo a pretendere che il debitore paghi nei suoi confronti, né quest'ultimo può mettere in mora il creditore ove colui che è legittimato a ricevere si rifiuti di ricevere il pagamento. Le due qualità possono combinarsi ma comunque non si identificano».

<sup>31</sup> Cfr. P. SCHLESINGER, *Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, 1275 s., il quale, assumendo che nel contratto bilaterale le prestazioni corrispettive sono rappresentate dai risultati che le parti intendono conseguire mediante la stipulazione del negozio, giunge a sostenere che «(...) l'assunzione di una garanzia contro un rischio, se può di certo costituire una delle prestazioni di un contratto bilaterale, non rappresenta l'oggetto di un particolare tipo di obbligazione consistendo, invece, nella situazione di sicurezza che la stipulazione del contratto determina automaticamente, a favore di un contraente, come riflesso dell'obbligazione di indennizzo soltanto eventuale a carico dell'altro» (enfasi aggiunta).

<sup>32</sup> Cfr. U. CARNEVALI, *op. cit.*, 271.

4. (Segue). *L'accostamento al pegno di crediti. Critica*

In un attento studio dedicato al tema, si è suggerito l'accostamento del vincolo all'istituto del pegno di crediti<sup>33</sup>. Sulla scorta di tale ricostruzione, che ha trovato sporadico avallo nella giurisprudenza di merito<sup>34</sup>, il vincolatario, al pari del beneficiario di un contratto a favore di terzi, sarebbe titolare dello *jus exigendi* nei confronti dell'impresa: al creditore pignoratizio, infatti, è attribuita la legittimazione a riscuotere – cioè a esigere, anche in sede esecutiva – il credito dato in garanzia di cui, a un tempo, rimane titolare il relativo debitore (art. 2803 c.c.)<sup>35</sup>.

Avverso tale visione, tuttavia, si è obiettato che non sarebbe questo lo scopo obiettivamente perseguito dalla previsione, mediante cui – in difetto di volontà inequivoca nel predetto senso – si intenderebbe esclusivamente garantire che la somma non venga incamerata dall'assicurato in luogo del vincolatario, senza per questo attribuire una prelazione a quest'ultimo<sup>36</sup>.

Il vincolo non potrebbe ad ogni modo costituire titolo in forza del quale il relativo titolare possa farsi pagare prima di un eventuale altro creditore privilegiato, preso atto che – siccome previsto dall'art. 2742 c.c. – l'eventuale ordine di soddisfazione dei creditori dell'assicurato deve permanere inalterato rispetto al vincolo, fissato dal legislatore, sulle somme dovute

---

<sup>33</sup> G. CASTELLANO, *Vendita a rate, assicurazione del credito e vincolo dell'indennità a favore di terzo*, in *Arch. giur.*, 1971, 5 ss. In tal senso, successivamente, si è espresso anche S. FERRARINI, *Sul vincolo della indennità assicurativa a favore del creditore avente ipoteca sulla nave*, in *Ass.*, 1988, 78 ss.

<sup>34</sup> Trib. Roma, 29 agosto 1996, n. 12236, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 1996, 987 ss.

<sup>35</sup> Evidenza A. DI MAJO, *op. cit.*, 243, che la *ratio* della legittimazione *ex lege* del creditore pignoratizio ad esigere il pagamento trova il suo fondamento nella titolarità di un diritto reale sul credito. Si consideri, tuttavia, che il creditore pignoratizio non vanta la titolarità del credito garantito, ma in suo favore è prevista soltanto la costituzione di un diritto di prelazione e sequela, tipico della categoria delle garanzie reali, sicché questi può esigere la somma, ma non può, per effetto del divieto di patto commissorio, trattenere le somme corrispondenti all'importo assoggettato a pegno, salvo quanto previsto dalla seconda parte della medesima disposizione.

<sup>36</sup> Cfr. G. ALPA, *Clausole di vincolo dell'indennità assicurativa e pretese del fallimento, in margine ad una prassi negoziale*, in *Riv. giur. circolaz. trasp.*, 1980, 896; G. LENER, *op. cit.*, 383. Nel medesimo senso, ma a proposito del vincolo direttamente previsto dall'art. 2742 c.c., G. GAMBOGI, *Surrogazione dell'indennità di assicurazione alla cosa ipotecata perita e fallimento dell'assicurato*, in *Ass.*, 1957, 161.

dall'assicuratore<sup>37</sup>. Peraltro, l'attribuzione della prelazione in favore del vincolatario, come creditore pignoratizio, presupporrebbe che l'accettazione per iscritto dell'assicuratore sia munita di data certa, ovvero che la costituzione della garanzia venga a questi notificata (art. 2800 c.c.)<sup>38</sup>.

Ed ancora, la costituzione del pegno imporrebbe la partecipazione del vincolatario all'accordo tra assicuratore e assicurato, almeno attraverso un'adesione espressa al medesimo: si tratta, tuttavia, di snodo negoziale infrequente nella prassi in esame.

Infine, nel testo della clausola, come elaborata nella modulistica corrente, non viene sovente resa «sufficiente indicazione» del credito garantito, come invece richiesto dall'art. 2878, co. 3, c.c. per il contratto di pegno<sup>39</sup>.

##### 5. (Segue) *La tesi della cessione del credito. Critica*

Un ulteriore interessante tentativo di fornire un'interpretazione del vincolo è quello che ha ravvisato nella previsione una peculiare applicazione di cessione del credito (futuro), a scopo di garanzia<sup>40</sup>. Sennonché, al pari dell'opinione che ricostruisce la clausola come contratto a favore di terzi, l'impostazione sconta un'aperta incompatibilità con il principio indennitario:

---

<sup>37</sup> Cfr. U. CARNEVALI, *op. cit.*, 268-269, il quale sottolinea che la clausola non potrebbe giocoforza spiegare alcun effetto nella parte in cui dispone che «(...) l'assicuratore si obbliga a riconoscere il vincolo in questione come l'«unico» dichiarato dall'assicuratore medesimo e da lui riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo».

<sup>38</sup> Per questi rilievi, v. U. CARNEVALI, *op. cit.*, 274 ss., riprendendo G. CASTELLANO, *cit.*, 21. Secondo S. FERRARINI, *op. ult. cit.*, 83 s., se si considera che tale clausola sarebbe tesa a rafforzare il vincolo che già esiste nella legge in favore dei creditori privilegiati, le conseguenze dell'inopponibilità ai terzi della pattuizione non dovrebbero prefigurarsi se si ritiene che «(...) il pegno non è creato *ex novo* dalla clausola di vincolo, ma discende direttamente dalla legge». Va tuttavia osservato che tale *escamotage* interpretativo non è estensibile né, dunque, risolutivo, rispetto alle ipotesi di clausola di vincolo pattuita in favore di un creditore chirografario, frutto dell'autonomia privata e sprovvista di base normativa.

<sup>39</sup> V., ancora, U. CARNEVALI, *op. cit.*, 274. Così, anche L. RUGGERI, *Il c.d. vincolo assicurativo*, *cit.*, 143.

<sup>40</sup> G. GAMBOGI, *op. cit.*, 163; in giurisprudenza, v. Cass., 4 marzo 1981, n. 5515, in *Foro it.*, 1982, 1651 ss. In relazione all'ipotesi in cui la garanzia sia prevista in favore di un creditore privilegiato, rileva U. CARNEVALI, *op. cit.*, 271 s., che lo stipulante «(...) non vuole, mediante la clausola di vincolo, estinguere un suo debito (che pur potrebbe esistere) verso il vincolatario, bensì vuole solo – di concerto con il vincolatario – che la distruzione o il deterioramento del bene dato in garanzia al vincolatario non pregiudichi quest'ultimo, vanificando la garanzia medesima, come avverrebbe se l'assicurato potesse liberamente riscuotere l'indennità dell'assicuratore».

la cessione, effettuata prima del verificarsi del rischio, provocherebbe infatti una scissione tra diritto all'indennizzo e titolarità dell'interesse al risarcimento, che non è compatibile con il sistema dell'assicurazione contro i danni<sup>41</sup>. Tale lettura potrebbe, dunque, trovare adesione soltanto nell'ambito delle coperture del comparto vita.

D'altro canto – come già rilevato – dalla mera costituzione del vincolo sulla somma dovuta dall'assicuratore non pare possibile desumere l'attribuzione a vario titolo della titolarità del credito: non è un caso che, qualora effettivamente in tale direzione le parti vogliano muoversi, sia convenuta espressamente – siccome sporadicamente è dato constatarsi<sup>42</sup> – una cessione dell'indennità. Da questo punto di vista, parrebbe maggiormente plausibile il riferimento al mandato irrevocabile all'incasso (con diritto ad appropriarsi del riscosso, cioè), che pur rilevando significative affinità con la cessione del credito, si risolve nell'attribuzione al mandatario della legittimazione a ricevere la somma, ma non della titolarità del credito, cui sarebbe connessa la facoltà di esigere e agire contro il debitore<sup>43</sup>. Anche da quest'angolo visuale, mette conto tuttavia rilevare che la struttura del mandato non è conciliabile con la dinamica che presiede alla convenzione di una clausola di vincolo, ché tra il debitore-assicurato ed il proprio creditore vincolatario non viene concluso alcun contratto: quest'ultimo, infatti, viene di prassi favorito dal vincolo rimanendo formalmente estraneo all'atto che ne formalizza la definizione.

#### *6. Ipotesi per una differente ricostruzione e sue ricadute applicative*

Le osservazioni sinora compendiate evidenziano come – a sommosso avviso di chi scrive – allo stato dell'arte non risulti ancora versata al dibattito una convincente qualificazione dell'istituto in esame.

Al riguardo, si ritiene utile nuovamente muovere dall'assunto secondo cui la volontà delle parti che dispongono la costituzione del vincolo c.d. complesso sia, all'evidenza, quella di attribuire definitivamente l'indennità assicurativa al vincolatario. Obiettivo che – come visto – non pare, però, potersi tradurre in un negozio che consegna al vincolatario la titolarità del diritto alla prestazione e, per l'effetto, la possibilità di esigerla nei confronti

---

<sup>41</sup> L. BUTTARO, *op. cit.*, 477; D. PURCARO, *op. cit.*, 381.

<sup>42</sup> Cfr. G. CASTELLANO, *op. cit.*, 18 s.; U. CARNEVALI, *op. cit.*, 274.

<sup>43</sup> Cfr. U. STEFINI, *La cessione del credito*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2020, 66.

della Compagnia. Il dato impone di valutare, a questo punto, se il vincolo si configuri piuttosto quale traduzione convenzionale di un negozio con «prestazione al terzo», in forza del quale la posizione del vincolatario sarebbe quella di semplice destinatario del pagamento, munito della legittimazione a ricevere, ma non a pretendere, l'indennità assicurativa.

È da escludersi che la clausola integri un'ipotesi di indicazione di pagamento (art. 1188 c.c.). L'istituto, *prima facie* potrebbe presentare una qualche assonanza funzionale con il vincolo<sup>44</sup>, considerato che l'indicatario è un semplice legittimato a ricevere, ma non anche a esigere il pagamento<sup>45</sup>. Tuttavia, se si considera che – secondo l'orientamento prevalente – si tratterebbe di negozio unilaterale<sup>46</sup>, è agevole avvedersi che l'indicazione non è istituito entro cui potrebbe essere sussunta la clausola di vincolo, che invece si articola in un accordo tra la Compagnia e il proprio assicurato. D'altro canto, la stessa natura unilaterale del negozio impedirebbe di configurare in capo all'assicuratore un obbligo di destinare la somma esclusivamente in favore del vincolatario: la tutela della sfera giuridica altrui impone, infatti, che l'indicazione possa esclusivamente produrre effetti favorevoli nei confronti dell'indicato<sup>47</sup>, al quale viene pertanto conferita la facoltà di pagare alternativamente al creditore o all'indicatario<sup>48</sup>. D'altronde, che se ne voglia

---

<sup>44</sup> Ne predica *per incidens* la configurabilità rispetto al vincolo previsto dall'art. 2742 c.c., A. MAGAZZÙ, voce *Surrogazione reale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1514.

<sup>45</sup> Cfr. A. DI MAJO, *op. cit.*, 249.

<sup>46</sup> Cfr., tra gli altri, M. BASILE, voce *Indicazione di pagamento*, in *Enc. dir.*, Milano, 1971, 130; C.M. BIANCA, voce *Indicazione di pagamento*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1998, 2; E. DAMIANI, sub *art. 1188*, in *Comm. c.c. Gabrielli*, Torino, 2012, 463; C. DORE JR., *Sull'indicazione di pagamento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2015, 396.

<sup>47</sup> Sul problema degli effetti compatibili con l'atto unilaterale, nell'ottica della protezione della sfera giuridica dei singoli, v. l'essenziale contributo di C. DONISI, voce *Atti unilaterali*, in *Enc. iur.*, Roma, 1988, 1 ss.

<sup>48</sup> M. BASILE, *op. loc. cit.*; C. DORE JR., *op. cit.*, 413. *Contra*, di recente, E. GIORGINI, *L'indicazione di pagamento come fattispecie*, Napoli, 2012, 36 s., secondo cui l'espressa previsione di cui all'art. 1188 c.c., giusta la quale il legislatore avrebbe considerato meritevole di tutela l'interesse del creditore a spostare la fase della ricezione del pagamento da se stesso ad altro soggetto, varrebbe a significare che tale interesse prevale su quello del debitore a non vedersi mutato il destinatario del pagamento. Cfr. anche P. SCHLESINGER, *Il pagamento al terzo*, cit., 67, per il quale la formulazione dell'art. 1188, co. 1, c.c., che utilizza il predicato «deve» con riferimento all'attività posta in capo all'indicato, sembrerebbe prevedere un obbligo di adempiere nelle mani dell'indicatario. L'argomento letterale è stato, tuttavia, agevolmente superato, evidenziando che la «doverosità», cui allude la disposizione, concerne l'atto del pagamento, e non le persone dei destinatari (v. C.M. BIANCA, *op. cit.*, 2).

assecondare una lettura in termini di negozio autorizzativo<sup>49</sup>, ovvero finalizzato a conferire il significato di adempimento alla prestazione rivolta dal debitore a un soggetto inizialmente estraneo al rapporto obbligatorio<sup>50</sup>, rimane indubbio che l'indicazione non conferisca all'indicatario un titolo idoneo a giustificare la permanenza della *res debita* nell'ambito del suo patrimonio<sup>51</sup>. In sintesi, la precarietà che caratterizza la posizione dell'indicatario non si concilia con l'obiettivo di destinare esclusivamente al vincolatario e, nel contempo, di cristallizzare nel relativo patrimonio, l'eventuale indennità assicurativa.

La previsione pare, piuttosto, presentare significativi indici di affinità con l'istituto della delegazione di pagamento. Che è senza dubbio esempio di contratto con «prestazione al terzo»: nella fattispecie, infatti, sorge a carico di una parte, il delegato, l'obbligo di effettuare il pagamento al delegatario, senza che per questo derivi alcun diritto in favore di quest'ultimo<sup>52</sup>. Sul delegato grava, infatti, l'obbligo di effettuare la prestazione al delegatario, ma tale obbligo sussiste soltanto nei confronti del delegante<sup>53</sup>. Operativamente, ciò significa che il creditore-delegatario non si può rivolgere al delegato come fosse suo debitore, ma può soltanto sollecitare l'accettazione dell'incarico o, se questa è avvenuta, il pagamento<sup>54</sup>. La *delegatio solvendi* presenta il medesimo schema di conclusione della clausola di vincolo: dal momento che – a differenza dell'indicazione – mediante la delegazione non viene designato un legittimato a ricevere ulteriore rispetto al creditore, ma si vincola il debitore a pagare al terzo<sup>55</sup>, è richiesto necessariamente il consenso, ovvero l'accettazione dell'incarico, da parte del delegato<sup>56</sup>. Tra il delegato e il

<sup>49</sup> C.M. BIANCA, *op. cit.*, 1; E. DAMIANI, *op. loc. cit.*

<sup>50</sup> C. DORE JR., *op. cit.*, 401 ss.

<sup>51</sup> C. DORE JR., *op. cit.*, 417; v. anche M. BASILE, *op. cit.*, 131.

<sup>52</sup> Cfr. P. SCHLESINGER, *op. ult. cit.*, p. 101; P. RESCIGNO, voce *Delegazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1962, 946; G. MACCARRONE, *op. cit.*, 108 s.

<sup>53</sup> Rimane salva, ovviamente, l'ipotesi di espressa volontà del delegato di obbligarsi verso il delegatario, che vale a trasformare la delegazione di pagamento in delegazione di debito: cfr. E. MOSCATI, *La disciplina generale delle obbligazioni*, Torino, 2015, 488.

<sup>54</sup> In questo senso, v. G. GIACOBBE, sub *art. 1269*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1992, 40 s.

<sup>55</sup> C.M. BIANCA, *op. cit.*, 2.

<sup>56</sup> Cfr. E. MOSCATI, *op. cit.*, 490, il quale evidenzia che «Accettando l'incarico, il terzo assume il ruolo di mandatario (art. 1710 ss. c.c.), sicché l'esecuzione della prestazione nelle mani del creditore delegante costituisce l'adempimento dell'obbligo assunto con l'accettazione dell'incarico, in virtù della quale si conclude il contratto di mandato tra il delegante (*rectius*: mandante) e il terzo (*rectius*: mandatario)»: in effetti, prosegue l'A., «La

delegatario non sussiste, invece, alcun rapporto contrattuale<sup>57</sup>: il delegatario, all'atto del pagamento, si limita semplicemente a ricevere nella sua sfera giuridica la prestazione del delegato. Nel contesto operativo che ci occupa, la delegazione risulta titolata sia al rapporto di provvista che al rapporto di valuta<sup>58</sup>: al verificarsi del rischio, infatti, l'assicuratore dichiara di effettuare il pagamento in dipendenza del rapporto che lo lega all'assicurato-delegante, quanto altresì con riferimento al debito di quest'ultimo verso il vincolatario<sup>59</sup>. La Compagnia – che si impegna a corrispondere la somma del quale rimane titolare l'assicurato – può dunque opporre al vincolatario, di là dalle eccezioni relative ai suoi rapporti con questo, i vizi inerenti sia al rapporto di finanziamento, sia a quello assicurativo. Poiché il delegatario è terzo rispetto al delegato, e non può, perciò, pretendere il pagamento, l'eventuale patologia del rapporto richiamato non rileva in punto di rifiuto alla prestazione, bensì può essere fatta valere al fine della ripetizione della prestazione<sup>60</sup>. Il delegatario, dal canto suo, risulta legittimato, a differenza del mero indicatario, a trattenere la somma corrisposta dall'impresa: è il rapporto tra il debitore-delegante e il creditore-delegatario a giustificarlo, quale antecedente causale a cui lo stesso delegatario fa comunque richiamo nel momento in cui incassa il pagamento che il delegato dichiara di eseguire su ordine del delegante<sup>61</sup>. Se è vero che, a differenza della delegazione promissoria, nella delegazione di pagamento il delegatario non trova innanzi a sé un ulteriore debitore<sup>62</sup>, è tuttavia da considerarsi che, una volta ammesso il diritto dello stesso a trattenere la somma pagata dal delegato, anche in tal caso la posizione

---

necessità dell'accettazione dell'incarico (...) vale a distinguere la delegazione di pagamento dall'indicazione di pagamento (...)».

<sup>57</sup> Cfr. G. GIACOBBE, *op. cit.*, 36.

<sup>58</sup> La distinzione tra delegazione pura e titolata si ritiene applicabile anche alla *delegatio solvendi*: v. G. GIACOBBE, *op. cit.*, 43; di recente, E. MOSCATI, *op. cit.*, 495 ss.

<sup>59</sup> Cfr. P. GRECO, voce *Delegazione (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1960, 347, per il quale, nell'ambito della delegazione di pagamento, «(...) per la titolazione rispetto al rapporto di provvista potrebbe bastare che all'atto del pagamento il delegato dichiari di effettuare questo in dipendenza di quel rapporto (...). Quanto alla titolazione rispetto al rapporto di valuta, dovrebbe bastare il riferimento che sia fatto ad esso, all'atto del pagamento, dal delegato».

<sup>60</sup> Cfr. B. GRASSO, sub *art. 2742*, in *Comm. Schlesinger* Milano, 2011, p. 49 s.; P. GRECO, *op. loc. cit.* In relazione all'individuazione del soggetto legittimato al relativo esperimento, v. E. MOSCATI, *op. cit.*, 497 ss.

<sup>61</sup> Cfr. C. DORE JR., *op. ult. cit.*, *La delegazione di pagamento nel quadro dei negozi sull'esecuzione dei rapporti obbligatorio*, Napoli, 2017, 106.

<sup>62</sup> Tra gli altri, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile, 4, L'obbligazione*, Milano, 1990, 634.

del creditore ne esce rafforzata, trovando il medesimo un ulteriore supporto patrimoniale sul quale fare assegnamento. D'altronde, non può ritenersi ammessa, nel caso del vincolo, alcuna revoca della delega, invece consentita, in linea generale, sino a quando il delegato non abbia effettuato il pagamento al delegatario (art. 1270 c.c.)<sup>63</sup>: l'irrevocabilità dell'incarico – ancorché non eventualmente convenuta<sup>64</sup> – pare, infatti, essere implicata dalla stessa volontà delle parti, diretta ad attribuire al vincolo una chiara, per quanto indiretta, funzione di garanzia del credito del vincolatario<sup>65</sup>. Che la clausola persegua anche nell'ipotesi in cui il vincolo dovesse venir disposto in favore di un creditore chirografario che concorra con i titolari del vincolo preferenziale di cui all'art. 2742 c.c., traducendosi – più limitatamente, pena un'inammissibile deroga all'ordine di preferenza ivi stabilito per i creditori concorsuali – nel divieto di pagamento in favore dell'assicurato, senza il consenso del vincolatario<sup>66</sup>. In tal caso, è plausibile ritenersi che dell'eventuale opposizione possano trarne vantaggio anche i creditori titolari di garanzia reale o privilegiati, quandanche non l'abbiano, a loro volta, presentata nei termini di legge<sup>67</sup>, sì da garantire al vincolatario la destinazione dell'eventuale residuo<sup>68</sup>.

<sup>63</sup> Sul punto, v. C. DORE JR., *op. ult. cit.*, 50 ss.

<sup>64</sup> La clausola di irrevocabilità è accorgimento che si ritiene in linea generale consentito, con conseguente inefficacia della revoca antecedente al pagamento da parte del delegato. V., tra gli altri, P. GRECO, *op. cit.*, 334; R. ROLLI, *sub art. 1270*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Comm. cod. civ., Delle obbligazioni. Artt. 1218-1276*, Torino, 2013, 851.

<sup>65</sup> «Nel suo significato generale e comune, che costituisce poi il nucleo essenziale del concetto giuridico, la garanzia si caratterizza per la sua impronta marcatamente funzionale e per la sua logica e strutturale dipendenza da una distinta situazione soggettiva, da un interesse, che essa mira a proteggere e rafforzare, rendendone più sicura la realizzazione»: cfr. L. PIAZZA, voce *Garanzia (diritto civile)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, 1; v. anche P. CORRIAS, *Garanzia pura e contratti di rischio*, Milano, 2004, 3.

<sup>66</sup> In questi termini, senza tuttavia riferirsi all'eventuale concorso del vincolatario titolare di credito chirografario e creditori privilegiati, muniti soltanto del vincolo stabilito *ex lege*, v. U. CARNEVALI, *op. cit.*, 275, il quale, individuato tale sbocco effettuale della clausola, giunge a qualificarla in termini di "garanzia" (atipica).

<sup>67</sup> Ai sensi dell'art. 2742, co. 2, c.c., è previsto un termine per l'opposizione pari a 30 giorni dalla data della perdita o del danneggiamento. Nel caso in cui sussista un diritto di ipoteca sull'immobile, l'assicuratore ha peraltro l'onere di notificare ai creditori iscritti l'avvenimento del sinistro: la relativa inosservanza determina l'inopponibilità ai creditori ipotecari dei pagamenti effettuati al debitore e ai creditori privilegiati.

<sup>68</sup> Tale esito, se da un lato impedisce che un creditore chirografario possa essere collocato sull'indennità in violazione del principio di concorsualità, dall'altro non pregiudica la posizione del proprietario assicurato, considerato che, una volta esteso l'effetto

La clausola può spiegare un'indubbia utilità pure nel caso in cui il creditore già benefici del vincolo disposto dall'art. 2742 c.c., ove è previsto che l'indennità assicurativa sia vincolata al pagamento dei creditori muniti di prelazione sul bene perito o danneggiato. È bene premettere che – secondo l'opinione preferibile – l'effetto del vincolo, previsto dalla legge, consisterebbe semplicemente nella possibilità di mutamento del destinatario del pagamento, da identificarsi non più nell'assicurato, ma nei suoi creditori, i quali tuttavia non subentrano nel diritto dell'assicurato all'indennità<sup>69</sup>. A conforto di tale tesi è la stessa disciplina normativa, che attribuisce all'assicurato la facoltà di impiegare l'indennità nel ripristino della cosa, impedendo così l'attivazione del vincolo sulla medesima e che, ad un tempo, dispone che l'assicuratore possa corrispondergli efficacemente la somma, in difetto di tempestiva opposizione dei creditori privilegiati. Al riguardo, si è di recente sostenuto che la previsione negoziale del vincolo sarebbe giustappunto diretta a rimediare a quanto non consentito dall'art. 2742 c.c., cioè a favorire l'attribuzione diretta dell'indennizzo al creditore: ciò, ovviamente, nel caso in cui il titolare del vincolo contrattuale sia l'unico creditore privilegiato e non si corra, pertanto, il rischio di alterare l'ordine normale delle cause di prelazione<sup>70</sup>. Tuttavia, si sono già esposte le ragioni per cui non si ritenga plausibile che, in forza del vincolo, il vincolatario venga investito della legittimazione a esigere verso l'assicuratore.

---

dell'opposizione implicata dalla clausola in favore dei creditori muniti di prelazione, il regime che regola il caso è giocosforza quello di cui all'art. 2742 c.c., in forza del quale spetta pur sempre al debitore decidere se impiegare o meno l'indennità nel ripristino della cosa, impedendo così di fatto che sull'indennità si soddisfino i creditori. Preme segnalare come in dottrina rimanga tuttavia controverso se l'opposizione proposta da uno soltanto dei creditori – ancorché privilegiato – possa valere a favore degli altri creditori garantiti da prelazione reale: v. L. BARBIERA, sub art. 2742 c.c., in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, 241 s., ove ulteriori riferimenti.

<sup>69</sup> A. MAGAZZÙ, voce *Surrogazione reale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, 1513 s.; V. BRIZZOLARI, *op. cit.*, 179. La posizione della giurisprudenza più recente è nel medesimo senso: v. Cass., 14 febbraio 2013, n. 3655, cui ha aderito, da ultimo, Cass., 31 ottobre 2014, n. 23181, entrambe in *De-Jure*. Rimane salva, ovviamente, come ivi chiarito, l'ipotesi dell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, che dischiuderebbe la predetta legittimazione, tuttavia da riportarsi, a questo punto, nell'ambito dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

<sup>70</sup> V. BRIZZOLARI, *op. cit.*, 177 s. La tesi dell'azione diretta a favore del beneficiario del vincolo, pattiziamente convenuto, è stata sporadicamente sposata in giurisprudenza: v. Cass., 5 novembre 2002, n. 15502, *op. cit.*; Trib. Milano, 7 novembre 1991, in *Riv. it. leasing*, 1993, 520 ss.; Trib. Roma, 9 novembre 1995, n. 14717, in *Riv. giur. circolaz. trasp.* 1996, 556.

Pare invece da ritenersi che il vincolo palesi, in questo caso, una propria utilità, una volta inteso come rinuncia preventiva dell'assicurato a impiegare l'indennizzo nella ricostruzione della perdita o nella riparazione del deterioramento, sì da evitare che, a prescindere dalla tempestiva opposizione del vincolatario, l'assicuratore paghi l'avente diritto, e il denaro corrispondente finisca per confondersi nel relativo patrimonio<sup>71</sup>.

### 7. Sintesi dei risultati e conclusioni

L'analisi svolta ha individuato nel vincolatario una figura dotata di una propria autonomia concettuale, che si aggiunge alla tradizionale tassonomia dei soggetti coinvolti nell'ambito del rapporto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiario). Invero, la predisposizione del vincolo non vale a identificare il relativo titolare quale assicurato, che rimane il soggetto esposto al rischio oggetto di copertura. Come già significato in principio della riflessione, il dato rileva in particolare nell'ambito delle polizze connesse a mutui e finanziamenti, che – di là dalla presenza o meno del vincolo – si configurano quali strumenti di protezione della sfera giuridico-patrimoniale del finanziato e, solo di riflesso, del creditore vincolatario.

Nella divisata prospettiva, il vincolatario rimane estraneo alla stessa valutazione di adeguatezza del prodotto, che deve essere svolta in considerazione del profilo di rischio dell'assicurato, ovvero delle relative esigenze di copertura<sup>72</sup>, per quanto le stesse, nel contesto operativo

---

<sup>71</sup> In questo senso, peraltro, può apprezzarsi l'attribuzione alla clausola di una non meglio specificata funzione «rafforzativa» del vincolo previsto dalla legge, sostenuta da S. FERRARINI, *op. cit.*, 83 s. Non può, invece, condividersi *in toto* la soluzione cui giungono U. CARNEVALI, *op. cit.*, 273 e V. BRIZZOLARI, *op. cit.*, 177 s., secondo cui, in questo caso, è da ritenersi che l'effetto della previsione del vincolo corrisponda a quello dell'opposizione di cui all'art. 2742, co. 2, c.c., che viene ad essere convenzionalmente anticipata al momento della clausola medesima, evitando così il rischio per il creditore di perdere il beneficio del vincolo connesso alla necessità di opporsi entro i trenta giorni: per tale via, infatti, l'interesse dei creditori a sodisfarsi sull'indennità potrebbe rimanere pregiudicato dalla volontà del proprietario assicurato di procedere al ripristino della cosa.

<sup>72</sup> Cfr. in particolare l'art. 58, co. 2, Reg. IVASS del 2 agosto 2018, n. 40, che prevede che «(...) i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del *contraente* o dell'*assicurato*, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del

esaminato, siano ovviamente condizionate dall'esposizione debitoria, sorgente dal finanziamento, cui la polizza risulta collegata.

D'altro canto, il vincolo – quale tema applicativo della delegazione di pagamento – non vale a rendere colui che ne è favorito soggetto assimilabile al beneficiario, a differenza del quale il vincolatario risulta legittimato a ricevere e trattenere l'indennità assicurativa, ma, salva l'ipotesi surrogatoria, ex art. 2900 c.c., non ad esigerla. Ciò non toglie che – come detto in principio – la presenza del vincolo in favore del creditore sia circostanza che, al pari della designazione beneficiaria, valga quale indice da tenere in considerazione in punto di valutazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione ad esso abbinato<sup>73</sup>.

In ogni caso, non pare che al vincolatario, destinatario dell'indennità, possa essere sottratta una sostanziale tutela durante la pendenza dell'assicurazione, riconoscendone il diritto di ottenere riscontro a ogni richiesta d'informazione in merito alle condizioni contrattuali, ovvero all'attuazione del rapporto e alle modalità di determinazione dell'indennità<sup>74</sup>, nonché di accedere agli atti della Compagnia, in un'ottica di effettiva correttezza e trasparenza<sup>75</sup>. Infine, la peculiare posizione del vincolatario,

---

contratto offerto» (corsivi miei). Per quanto concerne le polizze stipulate in forma collettiva che – come già evidenziato – è formula particolarmente diffusa con riferimento alla distribuzione di polizze *PPI*, l'obbligo di valutare l'adeguatezza della copertura anche nei confronti del singolo assicurato (che sopporta l'onere economico connesso al pagamento del premio), e non solo del contraente, è stato introdotto nel 2015, mediante integrazione dell'art. 56, Reg. ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, giusta previsione dell'art. 12, co. 6, Reg. IVASS del 3 marzo 2015, n. 8.

<sup>73</sup> Il vincolo della somma in favore del finanziatore, quantunque non designato come beneficiario della copertura, alla stregua di indice che suffraga il collegamento tra i due contratti, presunto *iuris tantum* dalla contestuale sottoscrizione degli stessi, è principio che pare da ultimo ricavabile dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF del 21 marzo 2022, n. 4655, ove si è precisato che «(...) depone nel senso dell'assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: (...) il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto» (corsivo mio).

<sup>74</sup> Cfr. T. PERTOT, *Sulla c.d. clausola di vincolo apposta al contratto di assicurazione contro i danni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 365 s. La normativa vigente (art. 7, co. 1, Reg. IVASS 2 agosto 2018, n. 41) si limita, invece, a designare titolari delle suddette prerogative soltanto il contraente, l'aderente o gli altri aventi diritto

<sup>75</sup> Si rammenta che la normativa vigente regola il diritto di accesso agli atti soltanto nell'ambito delle polizze di assicurazione R.C. auto e natanti (v. art. 146, cod. ass. e D.M.

interessato alla conservazione del diritto all'indennità dell'assicurato, se da un lato dovrebbe consentirne la facoltà di compiere atti interruttivi nei confronti dell'assicuratore<sup>76</sup>, dall'altro – in un'ottica di esecuzione del rapporto improntata a buona fede – non può non imporre a quest'ultimo di notificare tempestivamente il primo circa eventualità che potrebbero pregiudicare l'efficacia della garanzia, quale può essere il mancato pagamento dei premi alle scadenze convenute, ovvero di ogni circostanza che venga a riflettersi sulla soddisfazione del proprio credito<sup>77</sup>.

---

Sviluppo Economico 29 ottobre 2008, n. 191): in linea generale, si ritiene che lo stesso possa essere riconosciuto sulla base del disposto di cui all'art. 183, co.1, cod. ass., nel contesto di una valutazione, da condursi necessariamente caso per caso, informata a un attento bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.

<sup>76</sup> Cfr. V. CHIONNA, *op. cit.*, 106; T. PERTOT, *op. cit.*, 364. Sul problema della legittimazione all'atto interruttivo della prescrizione, in una prospettiva generale, v. G. PANZA, *Contributo allo studio della prescrizione*, Napoli, 1984, 101 ss.

<sup>77</sup> Sul punto, v. anche T. PERTOT, *op. cit.*, 365 ss.; G. BOGLIONE, *op. cit.*, 226; E. DUSI, *op. cit.*, 347, ove è riportata un'esemplificazione degli obblighi informativi collaterali gravanti sull'assicuratore in favore del vincolatario, siccome talora già concordati tra le parti.